



Statuto

Associazione Menopausa Precoce ONLUS



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE MENOPAUSA PRECOCE

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE MENOPAUSA PRECOCE Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "A.M.P. ONLUS".

ART. 2 - SEDE

2.1) L'associazione ha sede legale a Ferrara [recapito postale c/o CSV FE, V.le IV Novembre 9] L'eventuale cambiamento di sede non comporta modifiche dello statuto, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

2.2) E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1) L'associazione opera prevalentemente nell'ambito della tutela e promozione dei diritti delle donne affette da Menopausa Precoce e/o da POF (Premature Ovarian Failure cioè Fallimento Ovarico Precoce) di origine idiopatica o provocata da altre cause. Le cause responsabili della menopausa precoce sono molteplici ed alcune non ancora identificate. Fattori genetici (alcuni a trasmissione familiare), malattie auto-immuni, terapie radianti, chemioterapia, interventi chirurgici, infezioni, tossine o fattori sconosciuti provocano un esaurimento del patrimonio delle cellule uovo e conseguentemente una riduzione della produzione di estrogeni e progesterone da parte delle ovaie. L'associazione è aperta e libera a tutte le persone che siano interessate a perseguire gli scopi dell'associazione.

3.2) In particolare, scopi dell'associazione sono: -creare un punto di incontro, una rete di sostegno e solidarietà, un gruppo di auto-aiuto per le donne affette da menopausa precoce obbligate ad affrontare le problematiche legate a tale patologia. -sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni sanitarie, tutte le figure professionali coinvolte e i media sugli argomenti legati alla menopausa precoce e su tutte le problematiche ad essa connesse, per un'efficace prevenzione ed informazione e per il superamento delle difficoltà derivanti dalla patologia stessa. -promuovere l'informazione intorno alla tematica della menopausa precoce e alle conseguenze di tale patologia attraverso iniziative a livello nazionale ed internazionale e in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali, favorendo il libero scambio di informazioni sulla tematica della menopausa precoce,



sulle terapie esistenti e le patologie ad esse correlate. -sollecitare il mondo scientifico affinché si approfondisca la ricerca sulla menopausa precoce, sulle eventuali cause, sulle possibili terapie, sulla prevenzione e sul supporto alle donne colpite da tale patologia. -promuovere la nascita di centri specializzati sulla menopausa precoce che seguano le pazienti nella globalità delle problematiche presenti e che le supportino psicologicamente al momento della diagnosi. -sollecitare le istituzioni sanitarie affinché vengano riconosciute esenzioni di ticket e facilitazioni economiche per supportare le donne nei frequenti e necessari controlli medici e terapie. -realizzare una rete telematica di supporto attraverso internet per permettere un efficace e rapido scambio di informazioni e la loro divulgazione. -collaborare, promuovere, supportare e produrre eventuali pubblicazioni e divulgazioni utili al perseguimento degli scopi dell'associazione. -organizzare, partecipare e collaborare alla realizzazione di convegni, mostre, corsi e tavole rotonde e quanto sia utile a favorire la conoscenza e l'approfondimento sulla menopausa precoce e patologie ad esse correlate.

3.3) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione: a) di quelle commerciali e produttive marginali; b) di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI

4.1) L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

4.2) Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato: - potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività; - potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche.

4.4) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione è incompatibile con la qualità di socio.

4.5) L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

ART. 5 - DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 6 - SOCI



6.1) L'associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

6.2) I soci si distinguono in: a) soci fondatori b) soci ordinari Le quote sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in misura uguale per tutti i soci, a parte quella riferita al primo anno di attività che è determinata dall'assemblea all'atto della costituzione.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1) La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo, utilizzando posta ordinaria, posta elettronica, fax. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

7.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro tre mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

7.3) Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto. L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

7.4) Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'assemblea.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire: - per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; - per morte; - decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno; - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'associazione o la sua consistenza patrimoniale.

8.2) L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'articolo 7.3).

8.3) Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'assemblea nella prima riunione utile.

8.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

ART. 9 - DIRITTI / DOVERI



9.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall'associazione.

9.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1) Sono organi necessari: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente

10.2) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1) L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti. Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

11.2) L'assemblea deve essere convocata: - almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo - quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto; - quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

11.3) L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengono utile per l'attività dell'associazione.

11.4) La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve: 1- approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo; 2- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati; 3- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed elegerli tra i soci. 4- decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo; 5- approvare: la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo; 6- deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - MAGGIORANZE



13.1) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13.2) Per modificare l'atto costitutivo occorrono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, comunque in numero dispari.

14.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

14.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ogni qualvolta lo richiedano le esigenze organizzative e di gestione ed ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.

14.4) La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

14.5) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

14.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato il consiglio direttivo provvede alla necessaria sostituzione, nominando il primo dei non eletti o, in caso di assenza, nominando altra persona socia. Tale cooptazione deve essere posta all'ordine del giorno dell'assemblea successiva, che può ratificare la nomina o indicare altra persona. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

14.7) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

14.8) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: - eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente . - proporre all'assemblea eventuali norme e regolamenti per il buon funzionamento dell'associazione; - sottoporre all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla



stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie; - redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti; - convocare le assemblee; - eseguire le delibere assembleari; - accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio; - ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; - deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'assemblea; - autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

16.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

16.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

16.3) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. ART.

17 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'associazione sono costituite da: - contributi degli aderenti; - contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di organismi internazionali; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione.

ART. 18- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

ART.19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



ART.20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l'associazione aderisce (ove esistano).